



Cod. I2
Cod. LMS-OAP-AM-GR / gr

Protocollo Generale (Uscita)
cnapperm – aoo_generale
Prot.: 0001345
Data: 20/04/2016

Consiglio dell'Ordine degli Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori
MESSINA

OGGETTO: Affidamento delle attività di rilievo e progettazione inerenti l'intervento di adeguamento strutturale e funzionale del plesso di immobili all'interno della "Caserma Gasparro" da destinare a centro di accoglienza per migranti presso Messina –
ROMA / INVITALIA - Agenzia Nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A

Si fa seguito alla nota n. 660/2016 dell'11 c.m., con la quale Codesto Ordine ha trasmesso la documentazione relativa alla procedura in oggetto.

Analizzato quanto pervenuto, gli aspetti critici evidenziati da Codesto Ordine, a fronte della nota del RUP prot. 5864/CT del 07/04/2016, appaiono fondati.

Per quanto concerne il tema dell'omissione del livello di progettazione definitiva nei contenuti richiesti per la progettazione esecutiva e nella valutazione del corrispettivo da porre a base di gara, si ritiene che la formula adottata nel bando risulti non in linea con la disciplina dell'art. 93, comma 2, del D.Lgs. n. 163/2006, richiamata dal RUP a giustificazione delle proprie scelte.

Già prima della novella introdotta nel Codice dall'art. 52, comma 1, lettera a), della legge n. 27 del 2012, la giurisprudenza ha avuto modo di stabilire che *"in presenza di lavori di non rilevante complessità deve ritenersi possibile il coagularsi in un unico atto dell'approvazione della progettazione definitiva ed esecutiva. Tuttavia **in tali casi il progetto, ancorché unificato, deve contenere gli elementi necessari per la cantierizzazione dei lavori, ossia gli elementi previsti nel progetto definitivo ed esecutivo**"* (T.A.R. Puglia, Lecce, sezione II, 24 settembre 2007, n. 3362). Per analoghi, precedenti pronunciamenti in tal senso si veda anche: - Consiglio Stato, Sez. IV: 11 maggio 2004 n. 2930; 19 marzo 2003, n. 1467; 14 dicembre 2002, n. 6917; 23 novembre 2002, n. 6436; 10 gennaio 2002, n. 112; 6 giugno 2001, n. 3033; - T.A.R. Liguria, sez. I, 28 ottobre 2004, n. 1492; - T.A.R. Puglia, Lecce, sez. I, 31 marzo 2003, n. 1415.



La norma contenuta al secondo comma dell'art. 93 del Codice, del resto, non richiede particolari interpretazioni, risultando evidente che, sebbene consentita, l'omissione di uno dei primi due livelli di progettazione sia subordinata alla condizione che il livello di progettazione esecutiva contenga tutti gli elementi previsti per il livello omesso e siano garantiti i requisiti di cui al comma 1, lettere a), b) e c) dello stesso articolo.

Tale condizione non appare sufficientemente chiarita nella nota di riscontro redatta dal RUP.

Per quanto concerne le ulteriori motivazioni contenute nella stessa, in risposta alle altre osservazioni evidenziate da Codesto Ordine, appare utile proporre un confronto tra i contenuti degli artt. da 24 a 32 del DPR 207/2010, relativi alla progettazione definitiva, con quelli dei corrispondenti artt. da 33 a 43 dello stesso regolamento, relativi alla progettazione esecutiva, e poi osservare il peso delle aliquote parziali della tabella Z-2 tra i vari elaborati dei due livelli di progettazione per ben comprendere il grado di lacuna presente nella stima del corrispettivo a base di gara.

Un esempio eloquente, può essere dato dalla relazione generale del progetto definitivo, Qb.II.1 della tabella Z-2 con aliquota in campo edilizio del 23%, contro la corrispondente aliquota della relazione generale del progetto esecutivo (Q.III.1) pari al 7%, cioè pari a circa il 30% della corrispondente relazione del precedente livello progettuale.

Appare non in linea con la normativa (art. 29 del D.Lgs. 163/2006) anche la riserva per l'affidamento della direzione dei lavori *“laddove sussistano i presupposti di legge e in caso di carenza al suo interno di personale da destinare all'assolvimento di tale incarico”*.

Al riguardo, risulta chiarificatrice la deliberazione AVCP n. 8 del 19/03/2014: *“... atteso che l'oggetto e l'importo di tali prestazioni non sono state esplicitate negli atti di gara, in contrasto con quanto stabilito dall'art. 29 del d.lgs. 163/2006. La clausola inserita nel disciplinare di gara, con la quale l'amministrazione si riserva di affidare all'aggiudicatario ulteriori prestazioni connesse all'opera in oggetto, alle stesse condizioni dell'offerta presentata, appare, ove non interpretata negli stretti limiti della possibilità di affidamento di prestazioni accessorie di limitato importo, elusiva della normativa del d.lgs. n. 163/2006 in tema di affidamenti di servizi di ingegneria e contraria ai principi generali ex art. 2 dello stesso d.lgs. n. 163/2006”*.



Per quanto concerne, infine, il tema della tempistica stabilita nel bando in relazione al livello di progettazione richiesto, è evidente che il giudizio dato dal RUP appare viziato proprio per l'errata interpretazione e applicazione del già richiamato art. 93, comma 2, del D.Lgs. 163/2006.

Alla luce di quanto sopra evidenziato, appare quindi necessario che da parte della stazione appaltante vengano effettuate le opportune verifiche e integrazioni, mediante sospensione e riesame in autotutela, della procedura di gara, con riserva, in caso contrario, di valutare ogni opportuna azione tesa al ripristino della piena applicazione delle norme vigenti.

In attesa di conoscere ogni ulteriore sviluppo del caso, è gradita l'occasione per porgere i più cordiali saluti.

*Il Coordinatore del Dipartimento
Lavori Pubblici e Concorsi
(Arch. Salvatore La Mendola)*

*Il Consigliere Segretario
(Arch. Fabrizio Pistolesi)*

*Il Presidente
(Arch. Giuseppe Cappochin)*

